

## **Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019 che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.**

In attuazione della delibera del **Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019** con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del **Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019**, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 17 dicembre 2019 l'Ordinanza n. 622, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 299 del 21.12.2019.

All'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza viene stabilito che *"..... detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (...) hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale....."*

### **Principali caratteristiche della sospensione**

#### **Modalità di applicazione**

I soggetti titolari di mutui ipotecari e fondiari erogati da Intesa Sanpaolo relativi agli edifici sgomberati/danneggiati anche parzialmente, hanno il diritto di **richiedere la sospensione sino al termine dello stato di emergenza ovvero sino al 2 dicembre 2020, delle rate dei mutui in essere** – optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

#### **Destinatari dell'iniziativa**

##### **Clienti Privati – mutui ipotecari e fondiari**

**I Clienti interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione del pagamento delle rate entro il 31 luglio 2020** sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta nel quale dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca e dovrà essere corredata da **un'autocertificazione dei danni subiti**, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445.

Si specifica che in presenza di rate già scadute e non pagate a partire dal mese di novembre 2019, data di inizio degli eventi calamitosi, in caso di richiesta di sospensione dell'intera rata, la sospensione sarà applicata anche a tali rate.

**La domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2020 e dovrà essere corredata da un'autocertificazione del danno subito**, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445.

#### **Costi ed effetti della sospensione**

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

- **Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)**, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
- **Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale**, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

**In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.**

**Gennaio 2020**

## **Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione**

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate del mutuo riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

### **Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell'intera rata**

A seguito dell'avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).

Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

### **Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un mutuo a tasso fisso**

Mutuo erogato a ottobre 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,17%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 513,97 euro

Decorrenza sospensione: 01.01.2020, dopo il pagamento della rata n. 12

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 95.962,31 euro

Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

Sospendendo il pagamento di dodici rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 2.082,37 euro.

Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l'importo da aggiungere alle singole rate è pari a 34,71 euro al mese.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.082,38 euro.

### **Informativa Polizze Assicurative**

Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del finanziamento derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L'operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del finanziamento come modificato con il presente atto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.

### **Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale**

A seguito dell'avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

### **Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso**

Mutuo erogato a ottobre 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 2,17%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 513,97 euro

Decorrenza sospensione: 01.01.2020, dopo il pagamento della rata n. 12

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 95.962,31 euro

Sospendendo per dodici rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 2.082,38 euro.

La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 173,53 euro.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.082,38 euro.

### **Informativa Polizze Assicurative**

Qualora in relazione al finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del finanziamento derivante dal presente atto di rinegoziazione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L'operazione di rinegoziazione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del finanziamento come modificato con il presente atto.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.